

mammario



REPUBBLICA ITALIANA

26009-21

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

VITO DI NICOLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 862/2021
LUCA RAMACCI		CC - 29/04/2021
LUCA SEMERARO	- Relatore -	R.G.N. 7255/2021
UBALDA MACRI'		
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 08/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di SIRACUSA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO

Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
norma dell'art. 52
d.lgs. 198/00 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Liana Mariani

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Vincenzo Di Ciom
Vinc Di Ciom

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 8 gennaio 2021 il Tribunale del riesame di Siracusa ha dichiarato inammissibile il riesame proposto dal difensore di (omissis) a mezzo posta elettronica rilevando che il riesame, in violazione dell'art. 24 comma 6-*bis* del d.l. 137/2020 convertito dalla legge 176/2020, non era stato trasmesso né al Tribunale del riesame né alla casella di posta elettronica certificata relativa al deposito degli atti; inoltre l'atto non risultava firmato digitalmente né le copie informatiche per immagini erano state sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis) deducendo con il primo motivo l'errata applicazione dell'art. 24 comma 4 del d.l. 137/2020, con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del riesame; con il secondo motivo si deduce l'errata applicazione della legge penale con riferimento alla condanna alle spese. Si deduce altresì la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. In punto di fatto, risulta che il riesame proposto nell'interesse di (omissis) (omissis) fu trasmesso il 26 dicembre 2020, quindi il giorno dopo l'entrata in vigore del comma 6-*bis* dell'art. 24 del d.l. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020, all'indirizzo di posta elettronica (omissis)

La proposizione del riesame a mezzo di posta elettronica era infatti possibile, ma seguendo le precise procedure previste a pena di inammissibilità dal comma 6-*sexies* dell'art. 24.

1.2. Il comma 6-*sexies* dell'art. 24 prevede a pena di inammissibilità che l'atto di impugnazione (lett. a), qui il riesame, sia sottoscritto digitalmente dal difensore; anche le copie informatiche per immagine, allegate all'impugnazione, debbano (lett. b) essere sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale a pena di inammissibilità.

1.3. Le modalità relative alla firma digitale sono previste dal comma 6-*bis*: «6-*bis*. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore

generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale».

1.4. Il Provvedimento del 9 novembre 2020 del DGSIA ha individuato le specifiche tecniche relative ai formati degli atti prevedendo all'art. 3 (Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico) che:

«1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art.2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti: sono in formato PDF; le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte».

1.5. Dalla stessa visione del riesame, che è in formato pdf, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, risulta che l'atto non è stato sottoscritto digitalmente.

Il ricorrente confonde la firma digitale dell'atto, che deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, con la trasmissione mediante posta elettronica certificata; né negli atti relativi all'invio mediante pec risulta la certificazione della firma mediante i sistemi PAdES e CAAdES.

2. Il comma 6-*sexies* dell'art. 24 prevede altresì a pena di inammissibilità, il rispetto di alcune regole concernenti la spedizione dell'atto e l'uso di determinate caselle di posta elettronica certificata.

2.1. L'impugnazione è altresì inammissibile:

«c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».

2.2. Dunque, il riesame deve essere trasmesso, a pena di inammissibilità, o alla posta elettronica certificata del Tribunale del riesame o all'indirizzo individuato dal Dgsia.

Con il provvedimento del 9 novembre 2020 il Dgsia individuò, in applicazione dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020, quale indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di Siracusa quello «depositoattipenali.tribunale.siracusa@giustiziacert.it».

2.3. Nel ricorso si conferma quanto affermato nell'ordinanza impugnata, e cioè che il riesame non è stato trasmesso alla casella di posta dedicata al deposito degli atti bensì alla casella di posta della corte di assise.

2.4. La questione è stata già affrontata dalla Corte di cassazione, seppure con riferimento ai motivi nuovi, ed è stata ribadita la necessità, a pena di inammissibilità, del corretto invio dell'atto alla casella di posta elettronica identificata dal Dgsia.

Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738 – 01, ha affermato il principio per cui, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, sono inammissibili i motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2.5. Del tutto indimostrate, oltre che irrilevanti ai fini del decidere, sono poi le affermazioni relative alle informazioni assunte in cancelleria.

2.6. Inconferente è il richiamo a Sez. 4, n. 46238 del 24/09/2019, Masucci, Rv. 277701, che non concerne il deposito digitale del riesame; i casi di inammissibilità, nel caso *de quo*, sono chiaramente descritti dal comma 6-*sexies* dell'art. 24 citato.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, posto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue *ex lege* la condanna alle spese.

4. Il terzo motivo, con cui si deduce la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, è inammissibile ai sensi degli artt. 606 comma 3 e 325 cod. proc. pen. perché il ricorso per cassazione nei procedimenti cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge, non per il vizio ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 29/04/2021.


Il Consigliere estensore

Luca Semeraro

Il Presidente

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola



Vito Di Nicola

